



**DISPOSIZIONI IN MATERIA FALLIMENTARE  
PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N.35**  
*(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione  
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale)*

*Documento n. 13 del 18 aprile 2005*

**SCHEDA DI LETTURA**

## INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. MODIFICHE RIGUARDANTI L'ISTITUTO DELLA REVOCATORIA (Art. 2, comma 1, lett. a), b))	Pag.	3
1.1. Art. 67 l.f. - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (Art. 2, comma 1, lett. a))	Pag.	3
1.2. Art. 70 l.f. - Effetti della revocazione (Art. 2, comma 1, lett. b))	Pag.	4
2. MODIFICHE RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (Art. 2, comma 1, lett. c), d), e), f), g) h), i), l))	Pag.	4
2.1. Art. 160 l.f. - Condizioni per l'ammissione alla procedura (Art. 2, comma 1, lett. d))	Pag.	5
2.2. Art. 161 l.f. - Domanda di concordato (Art. 2, comma 1, lett. e))	Pag.	6
2.3. Art. 163 l.f. - Ammissione alla procedura (Art. 2, comma 1, lett. f))	Pag.	6
2.4. Art. 177 l.f. - Maggioranza per l'approvazione del concordato (Art. 2, comma 1, lett. g))	Pag.	7
2.5. Art. 180 l.f. - Approvazione del concordato e giudizio di omologazione; Art. 181 l.f. - Chiusura della procedura (Art. 2, comma 1, lett. h), i))	Pag.	7
2.6. Art. 182-bis l.f. - Accordi di ristrutturazione dei debiti (Art. 2, comma 1, lett. l))	Pag.	8

**DISPOSIZIONI IN MATERIA FALLIMENTARE  
PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N.35**

*(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione  
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale)*

**Premessa**

Secondo le intenzioni del Governo, la manovra finanziaria per l'anno 2005, realizzata con due provvedimenti normativi approvati alla fine dell'anno 2004 (il D.L. 29 novembre 2004, n. 282 e la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria per il 2005), avrebbe dovuto essere completata con altro "provvedimento per lo sviluppo".

Il quadro delle misure da adottare è stato completato dal "Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" approvato dal Governo l'11 marzo scorso.

Il Piano si compone di due distinti provvedimenti, un decreto-legge ed un disegno di legge, contenenti disposizioni di varia natura, intese a conferire nuovo slancio e competitività al Paese.

Si segnala in proposito che il primo provvedimento è stato adottato con il **D.L. 14 marzo 2005, n. 35**, contenente "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005 ed entrato in vigore il 17 marzo. Il disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato in data 16 marzo 2005 (Atto Senato N. 3344).

Detto decreto-legge contiene disposizioni volte allo sviluppo del mercato interno ed alla apertura dei mercati, alla regolamentazione in materia fallimentare, processuale civile e di libere professioni, alla semplificazione della regolamentazione, al potenziamento della rete infrastrutturale, all'aumento ed alla razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, allo sviluppo dell'innovazione della diffusione delle tecnologie, al rafforzamento della base produttiva, alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale ed al potenziamento degli ammortizzatori sociali, all'incremento degli investimenti in capitale umano ed al potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori.

Si segnala altresì che, sempre in attuazione del Piano, il 22 marzo scorso il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati un distinto disegno di legge recante "Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (Atto Camera N. 5736).

\* \* \*

Come è stato già fatto per la legge finanziaria per il 2005 (cfr. la scheda di lettura

intitolata "Misure fiscali previste dalla legge finanziaria per il 2005" - documento n. 2 dell'11 gennaio 2005), con il presente documento si fornisce una prima informazione sulle disposizioni in materia fallimentare contenute nel D.L. n. 35 del 2005.

Altra scheda di lettura è stata pubblicata a proposito delle disposizioni fiscali contenute nel medesimo decreto (vedi documento n. 11, del 14 aprile 2005)

## 1. MODIFICHE RIGUARDANTI L'ISTITUTO DELLA REVOCATORIA

(Art. 2, comma 1, lett. a), b))

Il decreto interviene sull'istituto della revocatoria modificando gli artt. 67 e 70 della legge fallimentare in tema di atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie e di effetti della revocazione.

Segnaliamo che le innovazioni in tema di revocatoria si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del decreto legge (D.L. n. 35/2005, art. 2, comma 2).

### 1.1 Art. 67 l.f. – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

(Art. 2, comma 1, lett. a))

L'articolo 67 della legge fallimentare è stato riscritto con il chiaro intento di ridurre l'utilizzo dello strumento della revocatoria fallimentare, agendo su due fronti:

- attraverso la riduzione dei tempi del periodo sospetto;
- prevedendo una serie di specifiche ipotesi di esclusione dalla revocatoria.

In ordine al primo aspetto, segnaliamo che il D.L. 35/2005 dimezza i termini del periodo precedente il fallimento entro il quale le differenti fattispecie sono soggette a revocatoria fallimentare. Riportiamo in tabella le variazioni in ordine alle differenti tipologie di atti.

<b>ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI, GARANZIE</b>	<b>DISCIPLINA PRECEDENTE</b>	<b>NUOVA DISCIPLINA</b>
Atti a titolo oneroso con prestazioni o obbligazioni del fallito maggiori di oltre un quarto rispetto alla controprestazione	due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento	due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
Pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti non scaduti	due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
Pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti scaduti	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento	sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso e costitutivi di un diritto di prelazione per debiti anche di terzi (nel caso in cui il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza)	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento	sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento

In secondo luogo, per quanto attiene all'introduzione dei casi di esenzione dalla revocatoria, il riformulato art. 67 sottrae agli effetti dell'istituto i seguenti atti:

1. pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa;
2. rimesse effettuate su conto corrente bancario che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del fallito;
3. vendite a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti;
4. atti, pagamenti e garanzie concesse sui beni del debitore conseguenti ad un piano di risanamento purché ragionevoli;
5. atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato (introdotto *ex novo* dal D.L. 35/2005 con l'art. 182-bis);
6. pagamenti per prestazioni di lavoro effettuati dal fallito verso dipendenti e collaboratori,
7. pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

#### 1.2 Art. 70 l.f. – Effetti della revocazione (Art. 2, comma 1, lett. b))

Il decreto-legge interviene anche sugli aspetti relativi agli effetti prodotti dalla revocatoria.

In merito, rimane fermo il principio che colui che, per effetto della revoca, abbia restituito quanto ricevuto, è ammesso al passivo fallimentare per il suo credito. La norma però viene ampliata con la previsione di altri specifici effetti, in particolare, viene previsto che la revocatoria per i pagamenti avvenuti tramite intermediari si esercita nei confronti del destinatario. Inoltre, nel caso di atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, la revocatoria ha per oggetto una somma compresa nella forbice tra massimo scoperto e debito residuo (nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza).

Resta in ogni caso salvo il diritto del convenuto di insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

## 2. MODIFICHE RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (Art. 2, comma 1, lett. c), d), e), f), g) h), i), l))

Il decreto-legge rivisita completamente l'istituto del concordato preventivo sostituendo gli artt. 160, 161, 163, 177, 180 e 181 della legge fallimentare ed aggiungendo un nuovo art. 182-bis.

Le nuove regole danno la possibilità di dividere i creditori in classi distinte, che rendano più omogenea l'espressione dei loro diversi interessi nell'ambito della procedura liquidatoria: il concordato diviene lo strumento attraverso il quale la crisi dell'impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano ad oggetto la ristrutturazione dell'impresa.

La prima innovazione riguarda il titolo III del regio decreto n. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare) che viene modificato da "Del concordato preventivo" a "Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione".

### *2.1 Art. 160 l.f. – Condizioni per l'ammissione alla procedura (Art. 2, comma 1, lett. d))*

Il nuovo articolo 160 prevede che l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo. Il concordato deve fondarsi su un piano che può prevedere:

- a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato,
- c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

L'impostazione della norma muta profondamente la natura stessa dell'istituto considerato ampliando i casi in cui è possibile il ricorso a tale forma di accordo tra debitore e creditori.

Di seguito evidenziamo gli scostamenti dalla precedente disciplina:

1. lo stato di insolvenza non costituisce più condizione di ammissione alla procedura, in suo luogo viene indicato un non meglio precisato "stato di crisi" che, senza dubbio, lascia più spazio ai casi in cui è ammissibile il ricorso al concordato;
2. nella disciplina previgente poteva ricorrere all'istituto esclusivamente l'imprenditore che rispondesse ad una serie di requisiti di meritevolezza; tali requisiti sono stati completamente eliminati dall'attuale stesura della norma;
3. la precedente disciplina prevedeva, quale condizione per la proposta di concordato, che l'imprenditore offrisse il pagamento di almeno il 40% dei creditori

chirografari. Tale previsione viene eliminata dall'attuale disciplina rendendo possibile, dunque, anche un accordo che non soddisfi alcun requisito minimo posto a tutela dei creditori;

4. viene prevista per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità di suddividere i creditori in classi a cui verranno applicati trattamenti differenziati; come si nota in questo caso può aversi una deroga al principio della *par condicio creditorum* sebbene contenuta dalla formazione di classi di creditori "secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei".

## 2.2 Art. 161 l.f. – Domanda di concordato (Art. 2, comma 1, lett. e))

La riformulazione dell'art. 161 mantiene inalterata la forma della domanda di ammissione al concordato da presentarsi con ricorso al tribunale competente secondo il luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Viene specificato che il trasferimento dell'impresa intervenuto nell'anno precedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della determinazione della competenza.

Innovazioni sono invece previste in relazione ai documenti da allegare al ricorso. In seguito alle modifiche intervenute, infatti, alla domanda dovrà essere allegata:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori - tale documentazione era già richiesta dalla precedente formulazione della norma, viene ora precisato che l'elenco nominativo dei creditori debba indicare i rispettivi crediti e le cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il ricorso e gli allegati, inoltre, devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore (ex art. 28) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

## 2.3 Art. 163 l.f. – Ammissione alla procedura (Art. 2, comma 1, lett. f))

Per quanto riguarda il procedimento di ammissione alla procedura da parte del tribunale, la nuova formulazione della norma sembrerebbe voler escludere un controllo di merito da parte del tribunale sul ricorso presentato. Il precedente testo "Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo..." è infatti sostituito da " Il

tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo...". Il controllo attualmente consentito al tribunale sembrerebbe, dunque, esclusivamente di regolarità formale.

Un'ulteriore modifica concerne l'aumento del termine dilatorio per il deposito da parte del ricorrente della somma che si presume necessaria per l'intera procedura da otto a quindici giorni

#### 2.4 Art. 177 l.f. – Maggioranza per l'approvazione del concordato (Art. 2, comma 1, lett. g))

La nuova norma dispone che il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Anche in questo caso si nota una semplificazione rispetto alla previgente disposizione di legge che voleva che la maggioranza dei creditori dovesse corrispondere ai due terzi dei crediti ammessi al voto.

Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Assolutamente nuova è la previsione, riportata al comma 2 del riformulato art. 177 che *"Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma [maggioranza dei crediti ammessi al voto], può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili."*

Con tale norma si importa nel nostro ordinamento un principio appartenente alla legislazione statunitense sull'insolvenza, la c.d. "regola del *cram down*". La regola riconosce al giudice, in qualche misura, un potere di costrizione nei confronti dei creditori il cui dissenso rispetto alle proposte dell'imprenditore sia ritenuto dal giudice stesso non economicamente giustificato.

#### 2.5 Art. 180 l.f. – Approvazione del concordato e giudizio di omologazione; Art. 181 l.f. – Chiusura della procedura (Art. 2, comma 1, lett. h), i))

Il tribunale, se la maggioranza dei creditori ex art. 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. La procedura di concordato si chiude con il decreto di omologazione che deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il termine può essere prorogato di 60 gg una sola volta dal tribunale.

In queste disposizioni la modifica più evidente riguarda la funzione dell'omologa da parte del tribunale che passa da strumento di valutazione anche del merito del concordato (nel sistema precedente il giudice doveva valutare anche la convenienza economica del concordato per i creditori) ad una verifica meramente formale del raggiungimento delle maggioranze richieste.

**2.6 Art. 182-bis l.f. – Accordi di ristrutturazione dei debiti  
(Art. 2, comma 1, lett. l))**

L'art. 182-bis inserisce nella disciplina fallimentare la possibilità che il debitore presenti, insieme alla proposta di concordato, in allegato alla documentazione che deve essere unita alla domanda, un accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale accordo deve essere stipulato con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, ad esso deve essere allegata una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Avverso l'accordo possono proporre opposizione i creditori e ogni altro interessato nel termine di 30 gg dalla pubblicazione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. E' possibile opporsi al decreto di omologazione entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. L'accordo acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese.